

MATERIALI

Il contenzioso costituzionale in materia di lavoro e previdenza: dati generali e incidenza dell'istituto dell'amicus curiae (Riccardo Nevola e Claudia Giulia)*

1. Alcune evidenze statistiche del contenzioso costituzionale in materia di lavoro e previdenza. 2. Le opinioni degli *amici curiae* nei giudizi costituzionali in materia di lavoro e previdenza.

1. Dal 1956 alla data del 9 ottobre 2025 la Corte ha assunto 22.162 decisioni: 11.528 sentenze (52,02%) e 10.634 ordinanze (47,98%).

La stima delle pronunce in materia di lavoro e previdenza è stata effettuata per approssimazione consultando la banca dati informatica interna e interrogandola sulle voci di massimazione ritenute maggiormente pertinenti¹. Il metodo impiegato pecca per difetto, non riuscendo a intercettare pronunce comunque afferenti agli ambiti disciplinari di interesse ma collegate, per le ragioni

* Rispettivamente, consigliere della Corte costituzionale e direttore del Servizio studi e funzionaria di area giuridica assegnata al medesimo Servizio. Il presente contributo costituisce il testo, rielaborato, della documentazione preparata come supporto informativo ai lavori del convegno *Il pensiero giuslavoristico in Corte costituzionale: bilancio di un'esperienza e prospettive future*, organizzato dall'Università degli Studi di Firenze il 24.10.2025.

¹ Si tratta delle seguenti voci: "IMPIEGO PUBBLICO", "INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI", "LAVORO", "PENSIONI", "PREVIDENZA", "SCIOPERO", "SINDACATI E LIBERTÀ SINDACALE", "TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO".

più diverse, ad altre voci classificatorie. Il dato ottenuto, che sconta altresì l'eterogeneità dei criteri di massimazione adottati nel tempo, l'intrinseca opinabilità delle scelte classificatorie compiute dai numerosi e mutevoli autori delle massime e l'attendibilità solo tendenziale dello stesso archivio informatico, è stato affinato eliminando duplicazioni dovute alla riconduzione della medesima pronuncia a più voci.

Tanto necessariamente premesso sull'inevitabile grado di approssimazione della ricerca (i cui esiti risultano senz'altro rivedibili a un esame più analitico del materiale giurisprudenziale), le pronunce nelle materie del lavoro e della previdenza ammonterebbero a 3.283 (14,81% del totale): 2.034 sentenze (61,96%) e 1.249 ordinanze (38,04%).

Le pronunce così individuate possono essere suddivise, secondo un criterio di omogeneità, nei seguenti quattro gruppi, anche al fine di conseguire una visione complessiva dei corrispondenti settori, nonostante la frammentazione e la parziale coincidenza o sovrapposizione delle voci di massimazione e le pur riscontrate oscillazioni nelle scelte classificatorie: a) lavoro (da intendere prevalentemente come lavoro privato, includendo anche la tutela e sicurezza sul lavoro); b) impiego pubblico; c) previdenza (comprensiva di infortuni sul lavoro e malattie professionali); d) diritto sindacale.

In tema di lavoro privato si registrano 715 pronunce (21,78% del totale):

492 sentenze (68,81%) e 223 ordinanze (31,19%).

Per quanto concerne il pubblico impiego, se ne sono occupate 1.079 decisioni (32,87% del totale): 699 sentenze (64,78%) e 380 ordinanze (35,22%).

In materia di previdenza sono risultate 1.436 pronunce (43,74% del totale): 808 sentenze (56,27%) e 628 ordinanze (43,73%).

Di diritto sindacale hanno trattato 53 decisioni (1,61% del totale): 35 sentenze (66,04%) e 18 ordinanze (33,96%).

Ulteriori osservazioni riguardano l'incidenza delle sentenze di accoglimento.

Delle 3.283 decisioni prese in considerazione (2.034 sentenze e 1.249 ordinanze), 642 recano almeno un dispositivo di illegittimità costituzionale. Si tratta del 31,56% delle sentenze e del 19,56% del totale delle pronunce rese negli specifici ambiti esaminati.

Disaggregando il dato per i quattro gruppi sopra individuati, si registra quanto segue.

Delle 492 sentenze in tema di lavoro privato, 146 (29,67%) contengono almeno una declaratoria di illegittimità.

Delle 699 sentenze concernenti il pubblico impiego, 180 (25,75%) recano almeno un dispositivo accoglimento.

Delle 808 sentenze rese in materia previdenziale, 303 (37,50%) contengono almeno una declaratoria di illegittimità.

Delle 35 sentenze riguardanti il diritto sindacale, 13 (37,14%) recano almeno un dispositivo di accoglimento.

Dal punto di vista cronologico, le 3.283 pronunce in questione sono state altresì raggruppate ed esaminate per singolo decennio.

Tra il 1956 e il 1965 sono state rese 103 pronunce (3,14%): 74 sentenze (71,84%) e 29 ordinanze (28,16%). Le 27 decisioni recanti almeno un dispo-

sitivo di illegittimità rappresentano il 36,49% delle sentenze e il 26,21% delle pronunce adottate nel periodo.

Tra il 1966 e il 1975 sono state rese 325 pronunce (9,90%): 274 sentenze (84,31%) e 51 ordinanze (15,69%). Le 106 decisioni recanti almeno un dispositivo di illegittimità rappresentano il 38,69% delle sentenze e il 32,62% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è aumentata, rispettivamente, del 6,03% e del 24,42%.

Tra il 1976 e il 1985 sono state rese 431 pronunce (13,13%): 270 sentenze (62,65%) e 161 ordinanze (37,35%). Le 65 decisioni recanti almeno un dispositivo di illegittimità rappresentano il 24,07% delle sentenze e il 15,08% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è diminuita, rispettivamente, del 37,77% e del 53,76%.

Tra il 1986 e il 1995 sono state rese 1177 pronunce (35,85%): 665 sentenze (56,50%) e 512 ordinanze (43,50%). Le 227 decisioni recanti almeno un dispositivo di illegittimità rappresentano il 34,14% delle sentenze e il 19,29% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è aumentata, rispettivamente, del 41,79% e del 27,88%.

Tra il 1996 e il 2005 sono state rese 598 pronunce (18,21%): 278 sentenze (46,49%) e 320 ordinanze (53,51%). Le 75 decisioni recanti almeno un dispo-

sitivo di illegittimità rappresentano il 26,98% delle sentenze e il 12,54% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è diminuita, rispettivamente, del 20,97% e del 34,97%.

Tra il 2006 e il 2015 sono state rese 381 pronunce (11,61%): 247 sentenze (64,83%) e 134 ordinanze (35,17%). Le 86 decisioni recanti almeno un dispositivo di illegittimità rappresentano il 34,82% delle sentenze e il 22,57% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è aumentata, rispettivamente, del 29,06% e del 79,98%.

Tra il 2016 e l'8 ottobre 2025 sono state rese 268 pronunce (8,16%): 226 sentenze (84,33%) e 42 ordinanze (15,67%). Le 56 decisioni recanti almeno un dispositivo di illegittimità rappresentano il 24,78% delle sentenze e il 20,90% delle pronunce adottate nel periodo. Rispetto al decennio precedente, l'incidenza percentuale delle sentenze di accoglimento rispetto al totale delle sentenze, da un lato, e al totale delle pronunce, dall'altro, è diminuita, rispettivamente, del 28,83% e del 7,43%.

2. Dal 23 gennaio 2020, data di entrata in vigore della delibera dell'8 gennaio 2020 che ha introdotto l'istituto, i sindacati e le associazioni sindacali hanno depositato opinioni in qualità di *amici curiae* in 13 giudizi di legittimità costituzionale in materia di lavoro, pubblico e privato, e in 3 giudizi in materia di previdenza.

In particolare, sono state ammesse le opinioni delle seguenti organizzazioni sindacali: *CGIL – Confederazione Generale Italiana del lavoro* (sentenze nn. 250 del 2021, 183 del 2022, 128 del 2024), *ANIEF – Associazione nazionale insegnanti e formatori* (sentenze nn. 180 del 2021 e 15 del 2023), *ANFP – Associazione Nazionale Funzionari di Polizia* (sentenze nn. 270 del 2022 e 130 del 2023), *Prodirmed – Associazione italiana dei medici, professionisti dirigenti della sanità* (sentenza n. 156 del 2023), *Anisan – Associazione nazionale italiana operatori della Sanità pubblica e privata* (sentenza n. 156 del 2023), *USB – Unione sindacale di base – lavoro privato* (sentenza n. 99 del 2025), *CUB Trasporti – Confederazione unitaria di base trasporti* (sentenza n. 99 del 2025), *Assovolò – Trasporto aereo – Associazione sindacale* (sentenza n. 99 del 2025), *Sindacato Cronisti Romani* (sentenza n. 234 del 2022), *CIDA – Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità* (sentenza n. 19 del 2025), *FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana* (sentenza n. 212 del 2021), *ADGI – Associazione Dipendenti Giudiziari Italiani* (ordinanza n. 103 del 2022), *UNSCP – Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali* (sentenza n. 181 del 2022), *Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali “G. B. Vighenzi”* (sentenza n. 181 del 2022), *UNADIS – Unione nazionale dei Dirigenti dello Stato* (sentenza n. 181 del 2022), *FEDIR – Federazione Dirigenti e Direttivi pubblici* (sentenza n. 181 del 2022) *FLEPAR INPS – Associazione nazionale Avvocati e Procuratori INPS* (sentenza n. 73 del 2024), *UILPA – Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione* (sentenza n. 4 del 2025).

Altri 2 casi hanno riguardato asso-

ciazioni di più incerto inquadramento. Nel giudizio definito con la sentenza n. 234 del 2020 è stata ammessa l'opinione della *FEDERSPEV – Federazione sanitari pensionati e vedove*. L'opinione dell'*AUAPS – Associazione unitaria degli Avvocati e procuratori dello Stato* è stata ammessa nel giudizio definito con la sentenza n. 128 del 2022.

Delle 28 pronunce in materia di lavoro, previdenza nonché assistenza che attestano il deposito di opinioni da parte di sindacati o altre associazioni latamente riconducibili all'ambito lavoristico o previdenziale, 9 recano almeno un dispositivo di accoglimento (sentenze nn. 44 del 2021, 4, 111 e 118 del 2025), talvolta accompagnato da dispositivi di inammissibilità (sentenze nn. 152 del 2020 e 128 del 2024), di non fondatezza (sentenza n. 212 del 2021), di inammissibilità e non fondatezza (sentenza n. 234 del 2020), di inammissibilità, non fondatezza e cessazione della materia del contendere (sentenza n. 223 del 2023). 13 sentenze contengono almeno un dispositivo di non fondatezza (sentenze nn. 180 del 2021, 234 del 2022, 73 del 2024, 141 del 2025), talora abbinato a dispositivi di manifesta infondatezza (sentenza n. 270 del 2022), inammissibilità (sentenze nn. 250 del 2021, 128 e 181 del 2022, 171 e 185 del 2023, 19 del 2025) e manifesta inammissibilità (sentenze nn. 14 e 15 del 2023). Infine, 6 pronunce hanno fatto registrare esclusivamente un esito di inammissibilità, anche manifesta (sentenze nn. 183 del 2022, 130 e 156 del 2023, 99 del 2025; ordinanze nn. 103 e 138 del 2022).

Le opinioni sono state citate nel *Considerato in diritto* delle sentenze nn. 234 del 2020, 180 del 2021, 270 del 2022, 14 del 2023, 73 del 2024, 4 e 141 del 2025. Le sentenze nn. 180 del 2021 e 4 del 2025 si sono limitate a precisare che ulte-

riori profili formulati dagli *amici curiae*, diversi da quelli prospettati dall'ordinanza di rimessione, non possono formare oggetto di valutazione della Corte. La sentenza n. 234 del 2020 ha dato rilievo alle circostanze rappresentate dall'*amicus curiae*. Le sentenze nn. 270 del 2022 e 73 del 2024 non hanno condiviso quanto prospettato dagli *amici curiae*.

Nei giudizi in materia di lavoro sono state ammesse anche numerose opinioni depositate da associazioni non propriamente riconducibili all'ambito sindacale. In particolare, si segnala l'*Associazione Comma2 – Lavoro è dignità*, la cui opinione come *amicus curiae* è stata ammessa in 7 giudizi (sentenze nn. 183 del 2022, 128 del 2024, 19, 99, 111, 118 e 141 del 2025).

Di seguito si riporta l'elenco completo delle pronunce, con l'indicazione di tutte le opinioni ivi richiamate.

A) Le opinioni degli *amici curiae* nei giudizi costituzionali in materia di lavoro

Sentenza n. 180 del 2021 (Pres. Coraggio; Red. Amato)

L'esclusione del riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale docente, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie (non fondatezza della questione).

Opinioni ammesse (decreto del 21 aprile 2021):

ANIEF – Associazione nazionale insegnanti e formatori.

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*).

Sentenza n. 212 del 2021 (Pres. Coraggio; Red. Prosperetti)

Norme della Regione Toscana sull'inquadramento degli addetti stam-

pa agli uffici istituzionali regionali nella categoria D del Ccnl del comparto Funzioni locali e sull'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile per la remunerazione della differenza con il trattamento più favorevole in godimento, fino alla sottoscrizione del successivo contratto integrativo – La destinazione al fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici dei risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno attribuito al personale giornalista, in misura anche superiore al limite previsto dalla legislazione statale (illegittimità costituzionale *in parte qua* e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 26 aprile 2021):

FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana e AST – Associazione della Stampa Toscana.

Sentenza n. 250 del 2021 (Pres. Coggioglio; Red. Amoroso)

L'esclusione dei lavoratori utilizzati in base a contratti di somministrazione dalla stabilizzazione mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice (inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 5 ottobre 2021):

CGIL – Confederazione Generale Italiana del lavoro.

Ordinanza n. 103 del 2022 (Pres. Amato; Red. Amoroso)

L'applicazione al personale non dirigenziale in servizio presso cancellerie e segreterie giudiziarie delle norme sulla privatizzazione del pubblico impiego (manifesta inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 17 febbraio 2022):

ADGI – Associazione Dipendenti Giudiziari Italiani.

Sentenza n. 128 del 2022 (Pres. Amato; Red. Barbera)

Il computo dei compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato ai fini del raggiungimento del tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici (inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 14 marzo 2022):

AUAPS – Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

Sentenza n. 181 del 2022 (Pres. Amato; Red. San Giorgio)

Segretari comunali e provinciali – L'abrogazione dei diritti di rogito e la permanenza limitata ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica (inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 19 aprile 2022):

UNSCP – Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali "G.B. Vighenzi";

UNADIS – Unione nazionale dei Dirigenti dello Stato;

FEDIR – Federazione Dirigenti e Direttivi pubblici.

Sentenza n. 183 del 2022 (Pres. Amato; Red. Sciarra)

L'indennità spettante in caso di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro di piccole dimensioni (inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 2 maggio 2022):

CGIL – Confederazione Generale Italiana del lavoro;

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

Sentenza n. 14 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. Patroni Griffi)

I vaccini anti Covid-19 – L'imposizione dell'obbligo vaccinale al personale sanitario e la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento – La sottoscrizione del consenso informato (manifesta inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 20 ottobre 2022):

Associazione DROIT UNIFORME ASBL;

Associazione ContiamoCi!;

Fondazione Centro Studi Allineare Sanità e Salute;

Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell'epidemia da Covid-19;

Associazione Umanità e Ragione;

Sandro Sanvenero nella qualità di Presidente della Commissione Albo degli odontoiatri di La Spezia;

Associazione CORVELVA APS;

Associazione CONDAV-ODV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino);

Comitato radicale *Scienza è Coscienza*;

Confederazione Legale per i Diritti dell'Uomo;

Associazione CoScienzeCritiche;

Associazione COMILVA ODV – Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione ODV;

Associazione Avvocati liberi – *United Lawyers for Freedom*.

(N.B.: opinioni citate nel *Considerato in diritto*)

Opinioni non ammesse:

Comitato per il diritto alla cura domiciliare nell'epidemia di Covid-19;

NAL – Noi avvocati per la libertà;
Confederazione legale per i diritti dell'uomo;

Associazione “Libera scelta Campania”.

Sentenza n. 15 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. Petitti)

I vaccini anti Covid-19 – Obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie e per il personale scolastico (inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreti del 26 ottobre 2022):

ANIEF;

Associazione Enrico Toti;

Associazione CoScienzeCritiche;

Associazione Eunomis.

Opinioni non ammesse (fuori termine):

CONDAV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino);

ASSIS APS.

Sentenza n. 130 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. San Giorgio)

Il differimento (di 12 mesi dalla cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età o di servizio) e la rateizzazione progressiva del versamento dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici (inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 24 marzo 2023):

Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP).

Sentenza n. 156 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. Patroni Griffi)

I vaccini anti Covid-19 – La sospensione dell'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo professionale per il personale sanitario inadempiente

all'obbligo vaccinale, indipendentemente dalle prestazioni o mansioni svolte – La sottoscrizione del consenso informato (inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 1° marzo 2023):

Associazione Avvocati liberi – *United Lawyers for Freedom*;

Prodirmed – Associazione italiana dei medici, professionisti dirigenti della sanità;

Anisan – Associazione nazionale italiana operatori della Sanità pubblica e privata;

Associazione CoScienzeCritiche.

Sentenza n. 171 del 2023 (Pres. Sciarra; Rel. Zanon; Red. Patroni Griffi)

I vaccini anti Covid-19 – L'individuazione, con circolari del Ministero della salute, del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti (inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni presentate:

Associazione Droit Uniforme A.S.B.L.

Sentenza n. 185 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. Patroni Griffi)

I vaccini anti Covid-19 – L'imposizione dell'obbligo vaccinale, a pena di sospensione dall'albo, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari (inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 12 dicembre 2022):

Associazione Droit Uniforme A.S.B.L.

Sentenza n. 223 del 2023 (Pres. Barbera; Red. Antonini)

La nuova disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi gene-

rali e amministrativi: il parametro della popolazione scolastica regionale, il superamento dell'istituto della reggenza e il necessario binomio tra autonomia e titolarità effettiva di un dirigente (illegittimità costituzionale *in parte qua*, inammissibilità e non fondatezza delle questioni, cessazione della materia del contendere).

Opinioni non ammesse (fuori termine):

UPI Toscana – Unione regionale delle province toscane.

Sentenza n. 73 del 2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio)

L'esclusione della "quota onorari" dalla base di calcolo dell'indennità di anzianità degli avvocati degli enti pubblici non economici (non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 27 dicembre 2023):

Associazione nazionale Avvocati e Procuratori INPS – FLEPAR INPS.

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*)

Sentenza n. 128 del 2024 (Pres. Barbera; Red. Amoroso)

L'esclusione della tutela reintegratoria attenuata nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore (illegittimità costituzionale *in parte qua* e inammissibilità della questione).

Opinioni ammesse (decreto dell'11 marzo 2024):

CGIL – Confederazione Generale Italiana del lavoro;

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

Sentenza n. 4 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. Sciarrone Alibrandi)

Il riconoscimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro dell'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-2022 e lo scomputo, per il 2022, dell'indennità *una tantum* come riconoscimento dell'attività *extra ordinem* svolta nell'anno di riferimento (illegittimità costituzionale parziale).

Opinioni ammesse (decreto del 17 ottobre 2024):

UILPA – Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione.

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*)

Sentenza n. 99 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. Pitruzzella)

Le cessioni d'azienda effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario – L'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda *ex art.* 2112 cod. civ., con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina sulla prosecuzione dei rapporti di lavoro (inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 18 febbraio 2025):

Assovolo – Trasporto aereo – Associazione sindacale;

USB – Unione sindacale di Base – Lavoro privato;

CUB Trasporti – Confederazione unitaria di base trasporti;

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

Sentenza n. 111 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio)

Il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento individuale, calcolato dalla rice-

zione scritta della sua comunicazione o da quella dei motivi – La preclusione, per il lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine, dell'impugnazione entro il termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (illegittimità costituzionale *in parte qua*).

Opinione ammessa (decreto del 7 aprile 2025):

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

Sentenza n. 118 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. Sciarrone Alibrandi)

Il licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori – Il limite di sei mensilità per l'ammontare delle indennità *ex art.* 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (illegittimità costituzionale parziale).

Opinione ammessa (decreto del 20 maggio 2025):

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

Sentenza n. 141 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio)

Il divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni e indipendentemente dal numero dei dipendenti, introdotto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – L'inapplicabilità del divieto al lavoratore qualificato come dirigente (non fondatezza delle questioni).

Opinione ammessa (decreto del 13 febbraio 2025):

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità.

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*)

B) Le opinioni degli *amici curiae* nei giudizi costituzionali in materia di previdenza e assistenza

Sentenza n. 152 del 2020 (Pres. Carabia; Red. Morelli)

L'attribuzione agli invalidi civili totali di una pensione di inabilità insufficiente ad assicurare le minime esigenze vitali – L'attribuzione del beneficio dell'“incremento al milione di lire” agli invalidi civili totali, titolari di pensione di inabilità, di età pari o superiore a 60 anni (inammissibilità della questione e illegittimità costituzionale *in parte qua*, nei sensi e nel termine di cui in motivazione).

Opinioni non ammesse (fuori termine):

Formazione sociale senza scopo di lucro ULCES – Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale;

Fondazione Promozione sociale onlus;

Federazione italiana Prader – Willi – Sezione Piemonte;

La Scintilla – Associazione genitori ragazzi handicappati Colleeno e Grugliasco;

Redazione della rivista Prospettive assistenziali, edita dall'Associazione promozione sociale Aps.

Sentenza n. 234 del 2020 (Pres. Morelli; Red. Petitti)

Il raffreddamento della dinamica perequativa delle pensioni di importo superiore – Il contributo di solidarietà quinquennale sulle pensioni di importo elevato (illegittimità costituzionale *in parte qua*, inammissibilità e non fondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 14 settembre 2020):

Federazione sanitari pensionati e vedove – FEDERSPEV.

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*)

Sentenza n. 44 del 2021 (Pres. Coraggio; Red. Zanon)

Norme della Regione Siciliana sulla limitazione temporale del ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei vitalizi spettanti agli ex presidenti, assessori e consiglieri regionali (illegittimità costituzionale parziale).

Opinioni non ammesse (fuori termine):

Associazione tra i deputati regionali della Sicilia cessati dal mandato.

Ordinanza n. 138 del 2022 (Pres. Amato; Red. Amoroso)

La revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili a carico dei soggetti successivamente condannati per reati di particolare allarme sociale, sottoposti al regime alternativo alla detenzione in carcere (manifesta inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 1° aprile 2022):

L'Altro Diritto ODV.

Sentenza n. 234 del 2022 (Pres. e Red. Sciarra)

L'inapplicabilità ai redditi da lavoro intermittente non superiori a 5.000 euro lordi annui dell'esenzione dal divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100” prevista per i soli redditi da lavoro autonomo occasionale di pari entità (non fondatezza della questione).

Opinioni ammesse (decreto dell'8 luglio 2022):

Sindacato Cronisti Romani.

Sentenza n. 270 del 2022 (Pres. Sciarra; Red. Prosperetti)

L'esclusione dei funzionari della Polizia di Stato dal beneficio del computo gratuito ai fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto per l'accesso alle rispettive carriere (non fondatezza e manifesta infondatezza delle questioni).

Opinioni ammesse (decreto del 22 settembre 2022):

Associazione Nazionale Funzionari di Polizia – ANFP

(N.B.: opinione citata nel *Considerato in diritto*)

Sentenza n. 19 del 2025 (Pres. Amoruso; Red. Sciarrone Alibrandi)

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e la previsione di limiti alla piena indicizzazione (non fondatezza e inammissibilità delle questioni).

Opinioni ammesse (decreti del 17 dicembre 2024):

Associazione Comma2 – Lavoro è dignità;

CIDA – Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.